



NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA DI ANIMALI.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal CONSIGLIO COMUNALEnella seduta
del 04 marzo 2010 con atto n°. 08
- 2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal al
- 3) E' entrato in vigore il

Data

**Il Segretario Comunale
Dr. Gustavo Tomaselli**

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA DI ANIMALI

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Il rispetto degli animali ed i loro diritti

1. Tutti gli animali che vivono nel territorio del Comune devono essere custoditi, allevati e mantenuti , in maniera tale da non recare danno o molestia agli altri cittadini e che ad essi sia garantita una buona qualità di vita.

Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti.

Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo ed alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene.

A tutti gli animali dovranno essere evitati la segregazione, i maltrattamenti, l'uso improprio delle caratteristiche della specie e la sofferenza, in particolare se inutile o a scopo di divertimento.

A ciascuna specie dovrà essere garantita una sufficiente dignità di vita nell'ambito delle caratteristiche che la contraddistinguono.

E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.

2. E' vietato l'abbandono di cani, gatti ed altri animali domestici o esotici di cui si abbia la proprietà o il possesso.

Qualora l'abbandono determini il danneggiamento di persone o cose il proprietario o il detentore è tenuto al risarcimento del danno ed è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative previste.

3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani, gatti o di altri animali domestici, selvatici o esotici al fine di sperimentazione o di lotta tra animali, o comunque per un uso improprio rispetto alle caratteristiche della specie.

4. Sono vietati l'omessa custodia, il malgoverno, il maltrattamento degli animali, il loro mantenimento in spazi angusti con scarsità di luce, acqua e cibo e l'esposizione ai rigori climatici.

5. Per alcune specie si dovrà provvedere al contenimento del numero degli animali presenti sul territorio comunale, allo scopo di garantire una convivenza accettabile rispetto alle esigenze di salute e di conduzione delle attività sociali da parte dei cittadini.

Le azioni di contenimento dovranno tenere conto del rispetto della specie, evitare inutili sofferenze agli animali e utilizzare metodi atti a garantire un risultato efficace.

6. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e, se è il caso, dispone l'allontanamento degli stessi affidandoli alle strutture di ricovero oppure alle associazioni di protezione animale a spese del proprietario.

In materia di maltrattamento e soppressione sono fatti salvi i disposti di cui alla legge N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991 ed alla legge regionale N. 23 DEL 22 MARZO 2000.

7. E' fatto divieto assoluto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio sul territorio comunale animali domestici e/o selvatici in condizioni visibili di sofferenza e di debilitazione, come cagne provate da ripetute gravidanze con cuccioli ancora lattanti, cani in pessime condizioni igienico-sanitarie che dimostrano evidenti segni di maltrattamento e di sofferenza fisica.

Gli animali rinvenuti nelle suddette condizioni e circostanze saranno sequestrati dagli Organi di vigilanza ed affidati ad apposite relative strutture.

Art. 2 - Conduzione e mantenimento di animali in genere

1. Per quanto riguarda il trasporto su autoveicoli per tutti gli animali, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche della specie, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, vale ciò che è disposto nell'art. 6 comma 9 a proposito dei cani e art. 7 comma 2 a proposito dei gatti.

2. Per quanto riguarda l'accesso nei locali di generi alimentari, pubblici esercizi, sale cinematografiche e teatri, per tutti gli animali vale ciò che è disposto dall'art. 6 - comma 10 per i cani.

3. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o nelle aree condominiali la somministrazione di alimenti agli animali deve essere attuata in modo da evitare lordura del suolo, ritirando alla fine del pasto gli eventuali avanzi ed i contenitori sporchi.

4. Eventuali reclami scritti del proprietario del fondo o dall'amministratore del condominio relativi ad animali insediati in luoghi privati dovranno essere inviati all'ufficio ambiente del Comune di Follo il quale, a seconda della natura dell'inconveniente, potrà richiedere l'intervento del servizio veterinario della Azienda USL n.5 "spezzino", o di eventuali altri Organi competenti, che provvederà ad accertare se sussistono le condizioni previste dal DPR di Polizia Veterinaria 8.2.54 n. 320 per i successivi provvedimenti di competenza.

E' fatto divieto di mettere in atto catture sistematiche di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalla USL per fini zooprofilattici o secondo le norme di legge.

5. E' fatto divieto di abbandono sul suolo pubblico o nei contenitori della Nettezza Urbana delle spoglie di animali d'affezione.

Le stesse potranno essere, ai sensi della legge regionale n. 16/94, consegnate al servizio veterinario della USL n. 5 o ritirate dallo stesso per l'invio alla termodistruzione.

Art. 3 - Cattura di animali a scopo sanitario.

1. Sono soggetti a cattura gli animali vaganti per i motivi espressi dal D.P.R. 320 dell'8.2.1954 di Polizia Veterinaria e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge regionale 23/2000 e successive modificazioni.

2. I medici sono tenuti a denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso di morsicatura da parte di cani, gatti o altri animali recettivi alla rabbia.

I veterinari devono denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso accertato o sospetto di rabbia negli animali ricettivi e ogni caso di morsicatura riscontrata negli animali.

Tale obbligo compete anche ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali.

3. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni presso il servizio veterinario della V^ USL la quale, può altresì autorizzare l'osservazione a domicilio degli animali morsicatori, ove non sussistano circostanze epizootologicamente rilevanti, in conformità alle disposizioni del DPR 8.2.54 n. 320.

Quando l'osservazione domiciliare è autorizzata l'interessato, sottoscrivere atto di sottomissione assumendo le responsabilità inerenti all'isolamento dell'animale ed all'onere della relativa osservazione ed indicando reperibilità domiciliare per gli accertamenti del servizio veterinario.

4. Terminato il periodo di osservazione sanitaria degli animali di cui ai precedenti commi 2 e 3 e di quelli che comunque siano stati assoggettati a provvedimenti di polizia veterinaria (DPR 320/54) se gli stessi non vengono ritirati dai proprietari, l'animale sarà considerato abbandonato e soggetto ai provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge.

TITOLO II - ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE

Art. 4 - Detenzione nelle abitazioni di animali domestici non pericolosi. Allontanamento coattivo.

1. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici, né recare danno, turbative e molestie alle persone.

E' vietata la detenzione di cani, gatti ed altri animali entro le abitazioni od altri locali quando, per l'angustia di questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute o alla tranquillità degli abitanti e degli animali stessi.

2. E' pure vietata la detenzione permanente di cani, gatti od altri animali su balconi, poggiali, cortili condominiali e simili.

3. Dovrà sempre essere evitato comunque che eventuali stillicidi, odori, rumori, lordura e simili arrechino danno o molestia ai passanti o agli altri inquilini.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti o in caso di effettivo disturbo o molestia il Corpo di Polizia Municipale di concerto con gli organi tecnici competenti dell'azienda USL n. 5 "spezzino" effettuerà accertamenti preliminari che evidenzino:

a) la specie, taglia e numero di animali detenuti;

b) i metri quadrati di spazi coperti e scoperti della abitazione o dei locali nei quali gli animali vengono detenuti;

c) le condizioni igieniche di detenzione;

d) il tipo di danno igienico ed eventuali rimedi per ovviare allo stesso;

e) altri accertamenti ritenuti necessari e secondo le norme vigenti.

A seguito di tali accertamenti verranno adottati adeguati provvedimenti contravvenzionali di competenza, a seconda delle violazioni accertate, del Corpo di Polizia Municipale e/o del Servizio Veterinario della USL n. 5, oppure verrà inviata agli inadempienti diffida scritta.

Successivamente il Sindaco, in caso di palese mancata eliminazione degli inconvenienti igienici o per il protrarsi di turbativa, danni o molestie potrà disporre, con propria ordinanza, l'allontanamento coattivo degli animali, che saranno custoditi in luoghi idonei, previo parere favorevole dell'autorità competente, secondo le caratteristiche etologiche.

Le spese di custodia restano a carico del proprietario sino all'eventuale ritiro o affidamento dell'animale.

Art. 5 - Gli animali da cortile.

1. La detenzione di animali avicunicoli in area urbana e residenziale (così come individuate dai vigenti strumenti urbanistici) è consentita quando sono rispettate le seguenti disposizioni:

a) il deposito deve trovarsi a non meno di 10 metri dall'abitazione più vicina, estranea alla proprietà

b) il deposito non può essere collocato in cortili chiusi interni agli edifici;

c) il deposito deve essere tenuto in buono stato di opere e di sicurezza, evitando la dispersione di odore, liquame, rumore e comunque non deve arrecare molestia al vicinato;

d) la struttura dovrà essere di materiale idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni

- adeguate al numero degli animali;
- e) i rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno essere smaltiti nella maniera più adeguata e comunque secondo le disposizioni delle vigenti leggi.
 - f) i depositi dovranno essere lavati e disinfettati almeno ogni 15 giorni.
 - g) nel caso di infestazione di insetti volanti, striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze idonee che potrà essere effettuata sia da ditta qualificata che rilascerà apposito certificato in duplice copia di cui uno inviato per raccomandata all'ufficio comunale di tutela ambientale, sia da parte dell'interessato che, in tal caso, è tenuto ad autocertificare l'avvenuta esecuzione delle operazioni suddette.
2. Per gli allevamenti a carattere intensivo (detenzione di oltre quaranta capi adulti, dove per capo adulto si intende quello che ha raggiunto l'età della riproduzione) si applicano le norme previste dal R.D. 27/7/34 n° 1265 e D.M. 2/3/87.
In quest'ultimo caso è comunque previsto il Nulla-osta igienico-sanitario del servizio veterinario dell'u.s.l. competente.
3. Sono esonerati dalla presente normativa i depositi a carattere precario e commerciale in occasione di fiere e mercati, purché di durata non superiore alle 72 ore e fruente di licenza per il commercio di animali vivi.
4. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti vale quanto previsto dall'art. 4 – comma 4 del presente regolamento.

Art. 6 - I cani

1. Definizione.

I cani si definiscono di piccola, media e grossa taglia.

Si definiscono cani di indole aggressiva quelli litigiosi e mordaci senza motivazione alcuna e/o di razze particolarmente selezionate per la difesa personale e l'aggressività in genere o allo scopo addestrati.

2. Denuncia del possesso e variazioni.

Ai sensi della legge regionale n. 23 del 22.3.2000, che detta le nuove norme in materia di randagismo, presso i Servizi Veterinari di ogni Unità Sanitaria Locale è stata istituita "l'anagrafe canina", alla quale ogni proprietario o possessore di cani, anche a scopo di commercio o di allevamento, deve iscrivere gli animali entro un mese dalla nascita o comunque entro trenta giorni dall'avvenuta immissione nella proprietà o nel possesso. Alla stessa anagrafe vanno denunciati anche il trasferimento di proprietà o possesso, la scomparsa e la morte del cane entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento.

Il cane iscritto all'anagrafe canina viene contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio o microchip oppure mediante eventuali altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità o dalla Regione, da parte del Servizio Veterinario della Azienda USL n. 5 "Spezzino" gratuitamente, oppure da veterinari privati o di società cinofile o di associazioni di protezione animale con spesa a carico dei richiedenti l'intervento.

Il Corpo di Polizia Municipale è abilitato ad eseguire controlli sull'avvenuta denuncia degli animali all'anagrafe canina, o mediante identificazione del tatuaggio o del microchip sull'animale stesso o per presa visione del certificato di iscrizione rilasciato dal competente servizio veterinario della USL presso la cui anagrafe il cane è iscritto.

Per tale ragione è opportuno che gli accompagnatori dei cani siano sempre muniti del certificato

sopradDETTO da esibire agli eventuali controlli; nel caso in cui ne siano sprovvisti, devono provvedere ad esibirlo entro tre giorni al competente Comando di Polizia Municipale per non incorrere nelle sanzioni previste dal presente regolamento.

3. Abbandono, rinvenimento e soppressione di cani.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, nel caso in cui il proprietario o possessore debba rinunciare per gravi e motivate ragioni alla proprietà o possesso del cane, deve darne immediata comunicazione all'ufficio Ambiente del Comune che può decidere, compatibilmente con la capienza, il ricovero dell'animale nel canile convenzionato.

Chiunque rinvenga un cane deve farne denuncia entro cinque giorni al Servizio Veterinario della USL, fornendo precise notizie in ordine alle modalità del rinvenimento e alle caratteristiche dell'animale.

Il Servizio Veterinario della USL provvederà alla cattura dell'animale e, previo parere favorevole dell'ufficio comunale competente, al ricovero dell'animale presso il canile convenzionato, nei limiti della sua capienza, oppure potrà accettare, su richiesta dell'interessato, che esso sia mantenuto presso il domicilio di chi lo ha rinvenuto.

Qualora l'animale sia tatuato o contrassegnato in modo tale da identificarne il proprietario, questi sarà informato mediante notifica e lo stesso gli verrà restituito.

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro dello stesso sarà equiparato all'abbandono.

L'animale rinvenuto e di cui non sia possibile identificare il proprietario, trascorsi i termini di cui sopra, potrà essere dato in affidamento prioritariamente a chi lo ha rinvenuto oppure secondo le modalità previste dalle attuali normative.

I cani catturati, ritrovati o ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, salvo quanto stabilito dal D.L. 27.1.92 n. 116 per scopi particolari. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli art. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se si tratta di cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Alla soppressione provvedono in forma eutanasica i medici veterinari.

Fatto salvo quanto previsto al capoverso 2 del presente articolo, i cani non iscritti all'anagrafe canina di cui alla L.R. n° 23/2000 si presumono, salvo prova contraria, appartenenti a tutti gli effetti del presente regolamento, al detentore o al legale rappresentante della struttura presso la quale sono stati rinvenuti.

4. Conduzione di cani di piccola e media taglia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I cani di piccola e media taglia, di indole non aggressiva, quando si trovano nelle vie od in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere condotti con le seguenti prescrizioni :

a) tenuti al guinzaglio o, in alternativa, liberi ma muniti di idonea museruola, che dovrà essere costituita da materiale solido, essere apposta convenientemente a seconda della razza e della taglia e comunque dovrà essere tale da impedire all'animale di mordere.

b) tenuti sempre al guinzaglio e, se mordaci ed aggressivi, muniti anche di museruola, in particolari luoghi pubblici nelle ore in cui sono maggiormente frequentati (ore 9-12 e ore 15-19): luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale (ad eccezione delle aree appositamente realizzate per la sgambatura cani e idoneamente tabellate).

c) Essi devono essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio e con museruola in aree affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe costituire intralcio e pericolo alla circolazione, nonché molestia per i passanti.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riesca a mordere, sarà considerato a tutti gli effetti, come se ne fosse sprovvisto.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire di volta in volta, limitazioni alla circolazione dei cani in tutte le aree precedentemente definite.

E' vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi, annessi alle scuole, a ciò adibiti ed evidenziati da apposita segnaletica. E' vietato in ogni caso far circolare liberi i cani senza guinzaglio a meno di 20 metri da tali aree gioco.

Nei mercati e nelle fiere i cani devono essere condotti a guinzaglio corto e con museruola.

I cani di media e piccola taglia di indole non aggressiva sui mezzi di trasporto pubblico devono essere tenuti a guinzaglio corto, muniti di museruola e contenuti validamente.

5. Conduzione di cani di grossa taglia e di indole aggressiva.

Per i cani di grossa taglia e di indole non aggressiva è obbligatoria la conduzione al guinzaglio, quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in aree affollate per riunioni o manifestazioni, dalle ore 8 alle ore 20.

Potranno essere condotti senza guinzaglio ma con idonea museruola e sotto stretta sorveglianza a vista da parte dei padroni dalle ore 20 alle ore 8 se tali luoghi pubblici sono scarsamente frequentati e per tutte le 24 ore nelle aree appositamente predisposte e tabellate per la sgambatura dei cani.

I cani di grossa taglia non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico quando sono particolarmente affollati, e cioè dalle ore 7 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 14, dalle ore 17 alle ore 19, salvo i casi in cui il mezzo pubblico sia poco affollato.

Negli orari in cui possono essere trasportati, devono essere muniti di museruola, tenuti a guinzaglio corto e contenuti validamente.

Per i cani di indole aggressiva sono sempre obbligatoria idonea museruola e guinzaglio nell'arco delle 24 ore quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Essi possono essere condotti senza guinzaglio ma con idonea museruola nelle aree appositamente predisposte e tabellate per la sgambatura solo se non siano presenti altri cani o se i padroni dei cani presenti lo consentano.

I cani di indole aggressiva non possono essere condotti su mezzi di trasporto pubblico.

Sia i cani di grossa taglia che quelli di indole aggressiva possono essere condotti esclusivamente da persone idonee e in condizione di trattenere validamente l'animale.

6. Conduzione di cani da caccia, da pastore, da guardia e delle FF.AA.

Possono circolare liberi, senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per l'attività venatoria o per l'allenamento ad essa;
- i cani da pastore, quando vengono usati per la conduzione e per la guardia delle greggi;
- i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio.

7. Conduzione di cani adibiti ai ciechi o ai portatori di Handicap.

Fermo restando le altre modalità di conduzione, tutti i divieti di accesso ai cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi e ai portatori di handicap.

8. Detenzione di cani in aree di proprietà privata.

Nell'area urbana è vietato il concentramento di cani a scopo di riproduzione, allevamento, addestramento e custodia per conto di terzi.

I cani possono circolare liberi, senza guinzaglio e senza museruola, entro i limiti dei luoghi o della proprietà privata da sorvegliare, purché non aperti ed accessibili al pubblico.

Qualora gli anzidetti luoghi o proprietà private fossero accessibili al pubblico, dovrà essere posto uno o più cartelli di avvertimento.

In tal caso gli animali di grossa taglia o di indole aggressiva devono essere tenuti a catena secondo le modalità di cui al successivo comma 12 e detenuti comunque in modo tale da non recare danno o molestia.

Qualora i cani fossero tenuti in proprietà confinanti con la pubblica via, si dovrà provvedere affinché le delimitazioni siano costruite in modo tale da non consentire ai cani di oltrepassare con la testa i limiti della proprietà e le recinzioni dovranno essere di dimensioni tali da impedire all'animale di mordere; qualora non esistessero recinzioni, i cani di qualunque taglia devono essere tenuti a catena secondo le prescritte modalità in maniera da mantenere una sufficiente distanza dalla pubblica via e dovranno essere assunti i più opportuni provvedimenti per evitare molestie e morsicature.

9. Trasporto su veicoli.

Il conducente di veicolo collocato in sosta deve provvedere affinché il cane lasciato sul veicolo non abbia la possibilità, se privo di museruola, di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo. Deve, tuttavia, assicurare una idonea areazione del veicolo e comunque evitare sofferenze, fame e sete all'animale.

Chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericolo e danni sia agli occupanti il veicolo che a terzi.

Per quanto riguarda le norme per il trasporto, vale quanto previsto dal Codice della Strada.

10. Accesso nei locali di generi alimentari e pubblici esercizi.

E' vietato detenere, introdurre e consentire l'accesso di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso o al dettaglio di generi alimentari.

Derogano gli esercizi all'ingrosso e al dettaglio di soli alimenti per animali.

Nelle trattorie, ristoranti e alberghi la possibilità di divieto è riservata alla libera disponibilità del titolare dell'esercizio, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta di ingresso l'avviso dell'eventuale divieto.

Il cane dovrà comunque essere tenuto al guinzaglio corto, munito di museruola evitando di arrecare disturbo a terzi o provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.

E' vietato l'accesso e la presenza di cani ed altri animali nelle sale cinematografiche e nei teatri.

11. Esigenze fisiologiche dei cani.

I conduttori dei cani devono essere dotati sia di sacchetto, sia di paletta rigida o pinze igieniche e devono immediatamente pulire il suolo pubblico lordato dalla defecazione degli animali medesimi.

Conseguentemente a tale operazione gli escrementi solidi potranno essere introdotti nei contenitori del servizio Nettezza Urbana.

E' vietata la defecazione dei cani nelle aree delle strutture fisse di giochi per bambini e per un raggio di 20 metri attorno ad esse.

12. Divieto di detenzione di cani in spazi angusti e privi di acqua e cibo.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo.

La cuccia deve essere di adeguate dimensioni, isolata dal suolo, coibentata, coperta in maniera impermeabile e chiusa su almeno tre lati affinché gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a m. 4, essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed il terminale della stessa deve essere fissato in maniera tale da permettere all'animale di muoversi agevolmente senza restare impigliato nella catena.

Gli animali tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua.

13. Cattura, sequestro, custodia.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 sono soggetti a cattura, ai sensi della legge regionale n. 23/2000, i cani vaganti senza museruola o con museruola non idonea e quelli molesti o pericolosi. Gli operatori addetti, su richiesta del proprietario se presente alla cattura, previa contestazione della

infrazione, rilasciano l'animale sempre che questo non abbia morsicato e non sia stato morsicato, nel qual caso vale quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

14. Cessione ai privati di cani non reclamati o abbandonati.

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 3 e all'art. 6 comma 3 del presente regolamento, tutti i cani randagi catturati e ricoverati presso il canile convenzionato, dopo l'osservazione, il controllo sanitario ed i trattamenti profilattici previsti dall'art. 2, c.5 della legge n. 281/91, possono essere dati in affidamento in forma definitiva (qualora l'eventuale proprietario non abbia reclamato l'animale entro 60 giorni dall'accalappiamento), oppure in forma temporanea prima che sia decorso il termine sopraddetto, soltanto se gli affidatari si impegnano a restituire l'animale al proprietario qualora ne facesse richiesta entro lo stesso termine.

Gli affidamenti sono regolati dal D. Ministero della Sanità del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 06.11.1997 e successive modificazioni.

Art. 7 - I gatti.

1. Per l'allevamento, il mantenimento e la conduzione dei gatti vale quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 2 del presente regolamento.

2. Il trasporto dei gatti su mezzi di trasporto pubblico e in aree pubbliche o aperte al pubblico non ha limitazioni di orario purché attuato tramite idoneo contenitore.

Il trasporto su veicoli privati deve avvenire secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, ai sensi della L.R. n°23 del 2000 i soci delle associazioni animaliste sono autorizzati al prelevamento dei gatti dai cortili e dagli altri luoghi di insediamento per provvedere alla sterilizzazione dei randagi, allo scopo di ridurre la proliferazione; una volta effettuate tali operazioni, i gatti devono essere reinseriti nei luoghi da cui sono stati prelevati

TITOLO III

CANILI PRIVATI, AMBULATORI VETERINARI, TOELETTATURA E VENDITA CANI

Art. 8 - Canili privati.

Gli impianti stabili di canili, gattili e similari a scopo di cura, ricovero, riproduzione, addestramento e commercio, sono vietati in zone urbane e residenziali, così come individuate dagli attuali strumenti urbanistici, e dovunque possano determinare disturbi o molestie al vicinato.

I predetti impianti sono soggetti ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 24 del DPR 320 del 8.2.1954 e successive modifiche e alle norme di cui agli articoli 99 e 216 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265.

Art. 9 - Studi, ambulatori e cliniche veterinarie private - Laboratori veterinari di analisi.

Le strutture sanitarie veterinarie private, che si differenziano in: studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario e laboratorio veterinario di analisi, sono regolamentate dal Decreto del Ministero della Sanità 20.9.1996.

Art. 10 - Toelettatura cani.

L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria del Sindaco.

La eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta alla disciplina commerciale di cui alla Legge Regionale n. 1 del 3.01.2007 (Testo Unico in materia di commercio). Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è subordinato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per gli inquilini.

I locali devono essere situati a piano terra, direttamente aereati, rispondenti alle norme igieniche, disporre di pareti lavabili e disinfettabili, di dotazione idrica con scarichi collegati con la rete fognaria, di box separati per la sosta degli animali. La sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata dal locale di toelettatura.

Nei locali di toelettatura i cani devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di sosta fuori dell'orario di apertura.

E' fatto divieto di esercitare la professione veterinaria presso i locali di toelettatura, fatti salvi gli interventi con carattere di urgenza.

Art. 11 - Vendita animali.

L'esercizio di vendita è soggetto alla disciplina commerciale di cui alla legge Regionale n. 1/2007; lo stesso deve essere ubicato in posizione tale da non arrecare disturbo o molestia al vicinato.

I locali ritenuti idonei dalla Unità Sanitaria Locale dovranno essere direttamente aereati, corrispondere sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica, scarichi direttamente nella rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale.

Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie e box separati e facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato all'animale deve essere idoneo alla sua mole, età, numero, indole e razza e gli animali non devono essere direttamente esposti ai raggi solari. Le deiezioni dovranno essere subito asportate.

Gli animali nuovi arrivati sosterranno in gabbie o box isolati per un periodo di controllo; dovranno essere curati eventuali esemplari ammalati.

Per ogni animale ospitato nell'esercizio è obbligatoria la tenuta di un registro aggiornato riportante i dati di entrata/uscita ed i dati caratteristici, la provenienza e la destinazione. Il registro dovrà essere esibito, su richiesta, all'autorità competente a cui facoltativamente competerà di provvedere a periodiche visite tecnico sanitarie di accertamento.

Per quanto riguarda le norme sanitarie e di protezione sull'allevamento ed il commercio di animali esotici, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 27.4.1990 n. 25.

TITOLO IV - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 12 - Commercio e detenzione di fauna selvatica viva.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è vietato commerciare o detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla legge 27.12.1977 n. 968 e successivi aggiornamenti, dalla legge regionale sulla caccia 1.6.79 n. 19, nonché quelli compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19.4.96 pubblicato sulla G.U. serie generale del 3.10.96 in attuazione dell'art. 6 della legge 7.2.92 n. 150 e successive modificazioni.

Il divieto deve intendersi automaticamente adeguato alle specie protette e comunque previste da ogni futura altra legge o norma regionale, statale o convenzione internazionale resa esecutiva in Italia.

E' consentita la detenzione dei soli animali della fauna selvatica usabili come richiami durante l'esercizio venatorio, con le modalità contemplate negli articoli 24 e 25 legge regionale 1.6.79 n. 19 o successive leggi o normative.

Art. 13 - Detenzione di fauna esotica.

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale attuale e futura in materia di importazione di animali per i circhi, i giardini zoologici ed i serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica non compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19.4.96, pubblicato sulla G.U. del 3.10.96 - serie generale - e comunque regolamentata dalla legge regionale 27.4.90 n. 25, purché non provochino pericolo, disturbi o molestie ai cittadini.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie e, comunque, secondo quanto prescritto dall'art. 1 del presente regolamento.

Gli animali provenienti dall'estero, salvo i casi di esclusione previsti dalle norme vigenti, dovranno essere muniti della regolare documentazione sanitaria da esibire alla USL di competenza entro tre giorni dall'arrivo.

TITOLO V - NORME SANZIONATORIE

Art. 14 - Sanzioni.

Fatti salvi i più gravi provvedimenti a carattere penale e/o l'applicazione di specifiche normative nazionali o regionali, le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite, nel rispetto dei limiti edittali di €. 25,00 e di €. 500,00 di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) introdotto dall'art. 16 della Legge 3/2003, con la sanzione amministrativa da **€. 50,00 a €. 300,00**.

E' ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta di €. 100,00 nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione con versamento presso l'ufficio Contravvenzioni del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Follo o a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Polizia Municipale del Comune di Follo.

Avverso il verbale di contestazione delle violazioni sopra riportate è ammesso produrre scritti difensivi al Sindaco del Comune di Follo entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

In caso di mancato pagamento entro i termini prescritti ed in assenza di scritti difensivi l'Autorità competente determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento, dopo l'approvazione nei termini di legge da parte del Consiglio Comunale, sarà depositato nella segreteria comunale per la prescritta pubblicazione.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.